SENATO DELLA REPUBBLICA

- XIV LEGISLATURA -

N. 1468

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRAMI, SODANO Calogero, MONTALBANO, CONTESTABILE, COMPAGNA, IANNUZZI, MENARDI, TREMATERRA, RONCONI, ROLLANDIN, IERVOLINO, D'IPPOLITO, FASOLINO, GIRFATTI, RUVOLO, CASTAGNETTI, **BOREA**, CHERCHI, SCOTTI, SALZANO, CALLEGARO, CICCANTI, TAROLLI, MAFFIOLI, PELLEGRINO, FORLANI, GABURRO, BONGIORNO, FORTE, BERGAMO, MAGRI, TUNIS, BASILE, MELELEO, OGNIBENE, NESSA, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, SUDANO e ZICCONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2002

Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il territorio della provincia di Agrigento, che comprende due tribunali (Agrigento e Sciacca), da solo (per numero di abitanti – oltre 500.000, per l'elevato numero di affari contenziosi trattati, per numero di sezioni – 5 sezioni di tribunale, 3 sezioni di corte d'assise e 8 giudici monocratici del tribunale di Agrigento, oltre le numerose sezioni del tribunale civile di Agrigento e del tribunale penale e civile di Sciacca) giustificherebbe un'autonoma sede di corte d'appello.

Tale giustificazione appare più evidente se va a confrontarsi quanto sopra con altre sedi di corti d'appello.

Va, intanto, precisato che le corti di appello, sia in materia penale sia in materia civile, non esercitano solo la giurisdizione di appello, ma anche quella di primo grado secondo quanto previsto dall'articolo 53 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, ed ancora esercitano molte altre funzioni, per quanto attiene il settore civile, anche in materia di volontaria giurisdizione. A livello esemplificativo si menziona, tra le funzioni che la corte d'appello esercita nel settore civile in primo grado e per volontaria giurisdizione, quella di decidere avverso la determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Con l'entrata in vigore, inoltre, dell'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), che attribuisce al giudice unico di tribunale in funzione di giudice del lavoro le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono lievitati i giudizi di primo grado e, quindi, d'appello. Gli appelli si svolgono nelle sedi di corte d'appello e per di più lontano dalla residenza del lavoratore e dalla sede ove si presta servizio, con evidenti gravi disagi. Per tutto quanto sopra, appare pienamente giustificata, ai sensi dell'articolo 59 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, istituire in Agrigento una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo avente giurisdizione sul tribunale di Sciacca e di Agrigento.

Tale istituto dell'ordinamento giudiziario è stato, invero, poco usato, con la conseguente concentrazione della giurisdizione che ha determinato e che determina un ingolfamento dell'attività giurisdizionale ed un notevole inconveniente per l'utenza della giustizia, per i suoi operatori, per la collettività.

La presente proposta normativa è ancora più urgente ed indifferibile attesa l'entrata in vigore della istituzione del giudice unico di primo grado. XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite in Agrigento una sezione distaccata della corte d'appello e una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Palermo con giurisdizione sul territorio compreso nei circondari dei tribunali di Agrigento e di Sciacca.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a definire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pianta organica delle sezioni di cui all'articolo 1, determinando il personale necessario al loro funzionamento, ridefinendo le dotazioni organiche degli altri uffici.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello e alla corte di assise d'appello di Palermo e appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio delle sezioni distaccate della corte di

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appello e della corte di assise d'appello di Palermo con sede in Agrigento, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tali sezioni distaccate. La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali le parti hanno già precisato le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate, fissata ai sensi dell'articolo 3.